



Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 03/02/2023**

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale 2023 - Conferma Aliquote e Tariffe 2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **tre** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **venti** e minuti **quaranta** nell'edificio comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
GRIVON Danilo - Sindaco	Sì
FACCIO Battistina Giuseppina - Vice Sindaco	Sì
LEVEQUE Claude - Assessore	Sì
ESPOSITO SOMMESE Roberta Lucia - Assessore	Sì
BONETTI Alessia - Assessore	Sì
REVIL Maurizio - Consigliere	Sì
VICQUERY Renata - Consigliere	Sì
AGNESOD Matteo - Consigliere	Sì
DI MARCO Eleonora - Consigliere	No
BROCHET Laurent - Consigliere	No
VICQUERY Elena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il dr. **Danilo GRIVON**, in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario comunale, d.ssa **Stefania SPAGNOLO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 03/02/2023

OGGETTO : Imposta Unica Comunale 2023 - Conferma Aliquote e Tariffe 2022.

Assiste alla seduta per la trattazione della presente deliberazione il revisore dei conti, dott. Davide Casola, invitato appositamente in occasione dell'approvazione del Bilancio.

Il Sindaco procede ad illustrare la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in GU n. 295 del 19 dicembre 2022 prevede il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

VISTO altresì l'art. 21, comma 3 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 (*«Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»*), il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'art. 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e delle aliquote e tariffe dei tributi;

DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RITENUTO, in assenza di modifiche della normativa primaria di riferimento, di confermare le aliquote IMU approvate per l'anno 2022, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative che potrebbero essere approvate dal Legislatore, con variazione che potrà essere adottata nel rispetto del termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, come prorogato da parte del Legislatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, il Comune – alla luce di tali disposizioni ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2022, sulla base del PEF 2022/2025 approvato con Deliberazione consigliere n. 13 del 24/05/2022, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui all'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022;

CONSIDERATO che il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato da ARERA con delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

VISTO in tal senso l'art. 57 *bis*, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999 e potranno rimanere invariate rispetto a quelle utilizzate dal Comune per la determinazione delle tariffe TARI 2022;

VISTA la deliberazione di C.C. del 21/02/2022 n. 02, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di C.C. del 24/05/2022 n. 13, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2022;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*» e dell'art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*»;

VISTO l'esito della votazione che si riporta di seguito:

Presenti: 9 (nove)

Astenuti: 1 (uno, il Consigliere di minoranza, Elena Vicquery);

Favorevoli: 8 (otto);

Contrari: nessuno

Votanti: 8 (otto)

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

Aliquota per le Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,50 per mille
Aliquota per gli immobili concessi ad Uso Gratuito a parenti (ascendenti e Discendenti) di primo grado con contratto regolarmente Registrato ed utilizzato come abitazione principale e relative pertinenze	4,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 <u>Condizione che ci sia un contratto registrato ad un coltivatore diretto a titolo principale</u>	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) <u>fondamentale la dichiarazione</u>	Esenti

Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,10 per mille
Altri fabbricati	8,10 per mille

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
- **di dare atto** che, allo stesso modo, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), il Consiglio Comunale non può che confermare per l'anno 2023 le tariffe della TARI 2022, come definite sulla base del PEF 2022/2025 approvato in data 21.02.2022 con delibera consigliare n. 13 , ai sensi dell'art. 13, comma 15 *ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, riservando il possibile aggiornamento delle stesse tariffe entro il termine del 30 aprile 2023;
- **di approvare** le tariffe Tari per l'anno 2023 secondo lo schema allegato alla presente, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, che le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, essendo state approvate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;
- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 *bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- **di dichiarare**, con successiva separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 52 *ter* L.R. 7 dicembre 1998 n. 54;
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GRIVON Danilo

Il Segretario Comunale
F.to Stefania SPAGNOLO

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, lì 09/02/2023

F.to
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
